REGOLAMENTO (CEE) N. 2063/77 DELLA COMMISSIONE

del 19 settembre 1977

relativo al regime di fissazione anticipata dell'importo compensativo « adesione » per taluni prodotti del settore dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato di adesione (1), in particolare l'atto ad esso allegato,

visto il regolamento (CEE) n. 2757/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che determina le norme generali del regime degli importi compensativi « adesione » nel settore dei cereali (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1666/77 (3), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1435/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi « adesione » nel settore del riso (4), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, e fissa questi importi compensativi per alcuni prodotti,

considerando che scopo degli importi compensativi « adesione » è la compensazione delle differenze di prezzo fino all'applicazione dei prezzi comuni ;

considerando che, a norma dell'articolo 52, paragrafo 4, dell'atto di adesione, i prezzi comuni si applicano nei nuovi Stati membri al più tardi il 1° gennaio 1978 ; che a partire da tale data non si applica quindi più alcun importo compensativo « adesione » negli scambi con i paesi terzi e in quelli intracomunitari ;

considerando che, per quanto riguarda gli scambi intracomunitari, il regolamento (CEE) n. 3280/73 della Commissione, del 4 dicembre 1973, che istituisce per alcuni prodotti del settore dei cereali e del riso un regime di fissazione anticipata dell'importo compensativo « adesione » e fissa le modalità di applicazione di tale regime (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1580/74 (6), dispone all'articolo 5, paragrafo 6, che la durata di validità del certificato di fissazione anticipata dell'importo compensativo « adesione » è identica a quella del titolo d'importazione ; che, data la mancanza di qualsiasi importo compensativo « adesione » a decorrere dal 1° gennaio 1978, occorre limitare la durata di validità del certificato di fissazione anticipata al 31 dicembre 1977 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

In caso di fissazione anticipata del prelievo all'importazione o della restituzione negli scambi tra i nuovi Stati membri e i paesi terzi, l'importo compensativo « adesione » fissato contemporaneamente cessa di essere applicato dal 1° gennaio 1978.

Articolo 2

La validità del certificato di fissazione anticipata di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3280/73 è limitata al 31 dicembre 1977.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.
(2) GU n. L 281 del 1°. 11. 1975, pag. 104.
(3) GU n. L 186 del 26. 7. 1977, pag. 17.
(4) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 47.
(5) GU n. L 337 del 6. 12. 1973, pag. 11.
(6) GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 10.